

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (A.R.P.A.)

Direttore generale

(inserito con determinazione dirigenziale 6 dicembre 2023, n. 13075)

Riferimenti normativi

- l.r. 9/1998 (artt. 6 e 7)*
- l.r. 8/2007 (art. 4)**
- l.r. 11/1995

Nomina	Scadenza (data entro la quale la nomina deve essere effettuata)	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Direttore generale	5 dicembre 2024	5 anni (rinnovabile una sola volta)	5 novembre 2024

Requisiti specifici

Elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale.

Possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento ed esperienza di direzione di sistemi organizzativi complessi da almeno cinque anni, maturata sia in ambito pubblico che privato.

Compenso

Il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, c. 2 l.r. 8/2007.

Incompatibilità specifiche

Quelle previste al comma 1 dell'art. 7 della l.r. 1998.

* **l.r. 9/1998** - Norme sulla istituzione e disciplina dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)

Art. 6 Organi dell'A.R.P.A. e sua organizzazione.

1. Sono organi dell'A.R.P.A.:

- a) il direttore generale;
- b) il collegio dei revisori dei conti
- b-bis) il Direttore Dipartimentale per ogni ambito territoriale.

Art. 7 Direttore generale.

1. Il Direttore generale è nominato, previo avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprono incarichi politici elettivi a livello dell'Unione Europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della Giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di Presidente della Provincia, di membro del Consiglio Provinciale, di membro dell'Assemblea dei Sindaci, di Sindaco o di Assessore o Consigliere Comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle agenzie per la protezione dell'ambiente, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti e che non siano condannati con sentenza passata in giudicato.

1-bis. Il Direttore generale deve essere in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e avere esperienza di direzione di sistemi organizzativi complessi da almeno cinque anni, maturata sia in ambito pubblico che privato.

2. Al Direttore generale competono i poteri di gestione, amministrazione e di rappresentanza legale dell'A.R.P.A. ed è responsabile delle attività dell'Agenzia e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e si avvale di un Direttore Tecnico e di un Direttore Amministrativo da lui nominati.

3. Il Direttore generale provvede in particolare, sentiti i Direttori dei dipartimenti territoriali:

- a) alla predisposizione della proposta di documento di programmazione triennale, dei piani annuali di attività e della Carta dei servizi, previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 11;
- a-bis) alla approvazione del piano annuale di attività contenente i piani operativi elaborati dai dipartimenti territoriali comprensivi dei correlati fabbisogni economici e patrimoniali;
- b) alla predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- c) alla predisposizione del regolamento di organizzazione che definisce la dotazione organica complessiva, l'assetto organizzativo generale costituito dalla macrostruttura in conformità con quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2, nonché

le modalità dell'articolazione delle strutture operative da attuare con successivi atti di organizzazione, seguendo criteri di massima flessibilità ed integrazione;

d) alla definizione ed al coordinamento delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza e supporto dell'A.R.P.A. sulla base degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Giunta regionale;

e) alla assegnazione, sulla base del piano annuale di attività, delle dotazioni finanziarie e strumentali ai dipartimenti territoriali e agli altri centri di responsabilità amministrativa definiti in sede di predisposizione del bilancio preventivo, previo parere del comitato tecnico di coordinamento;

f) alla gestione del personale e del patrimonio;

g) alla redazione di una relazione annuale sulle attività dell'A.R.P.A., da inviare alla Giunta regionale;

g-bis) all'approvazione del tariffario per le prestazioni rese ai soggetti privati e alla comunicazione alla Giunta regionale fino all'adozione del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 132/2016;

g-ter) all'assunzione di tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell'Agenzia, compresa la nomina dei direttori di settore e di dipartimento.

4. Il Direttore generale è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, previa verifica dei risultati raggiunti.

5. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno.”.

**** I.r. 8/2007 - Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese.**

“Art. 4 Disposizioni per gli organi di enti e agenzie regionali.

1. Le indennità spettanti ai presidenti, ai componenti dei consigli di amministrazione e agli amministratori unici degli enti, agenzie ed aziende di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 17, sono stabilite dalla Giunta regionale, avuto riguardo alla dimensione, alla rilevanza strategica e all'ambito territoriale di intervento dell'ente, agenzia o azienda, entro il limite massimo del 50 per cento per il presidente e del 30 per cento per i componenti dei consigli di amministrazione e dell'80 per cento per l'amministratore unico, dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il trattamento economico da corrispondere ai direttori, laddove previsti per legge, degli enti, agenzie e aziende di cui al comma 1, è determinato dalla Giunta regionale, tenuto conto della tipologia dell'ente, in base ai criteri di cui al comma 1, e avuto riguardo, inoltre, alla dimensione della struttura, alle risorse umane, finanziarie e strumentali gestite, al grado di autonomia organizzativa, finanziaria e gestionale del direttore, anche in relazione alla presenza di organi di amministrazione, tra un minimo del 60 per cento ed un massimo del 90 per cento di quello corrisposto ai direttori regionali di cui all'articolo 6 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 ovvero di quello corrisposto ai direttori generali delle aziende sanitarie locali nel caso di enti, agenzie o aziende in cui è applicato il contratto collettivo di lavoro del comparto sanità.”.